



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA
NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI**

Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. DELEGATO 080/5699031 –SEGRETERIA 080/5699028 FAX 080/5699024
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. BARI 338/8704222- MOLFETTA 3393001804
MAIL : cplnd.bari@figc.it
PEC : delegazionebari.puglia@pec.it
SITO INTERNET: <http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari>

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 53 del 30 giugno 2022

SALUTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND

Con la chiusura della stagione sportiva 2021/2022, colgo l'occasione per augurare una buona estate, anche da parte del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, a tutte le Società, ai dirigenti, alle calciatrici e ai calciatori, ai tecnici, ai tesserati che compongono la nostra grande Famiglia Federale e a tutto il mondo arbitrale.

L'auspicio è che quest'altra estate "senza mascherina" rappresenti soltanto l'inizio di una fase post pandemica che ci porti lentamente a riappropriarci delle nostre vecchie abitudini e del nostro amato Sport.

Si è chiusa una stagione sportiva dove abbiamo imparato a convivere con il Covid-19, portandola a termine grazie alla fattiva collaborazione di tutti gli addetti ai lavori che hanno interpretato i protocolli federali con grande attenzione e applicazione.

Mi auguro che la stagione sportiva 2022/2023 regali a tutto il calcio dilettantistico e giovanile pugliese qualche preoccupazione in meno sotto il profilo sanitario e qualche gioia in più per ciò che riguarda l'aspetto prettamente sportivo.

Intanto ricarichiamo le batterie e facciamoci trovare alla ripartenza ancora più pronti e motivati.

Buon calcio a tutti!

Vito Tisci

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 151 del 23.06.2022 del Comitato Regionale Puglia

STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 284/A DEL 28 GIUGNO 2022)

Il Consiglio Federale

- vista la deliberazione della Giunta Nazionale del CONI del 18 novembre 2021, con la quale è stata, tra l'altro, modificata la disciplina dell'istituto della domiciliazione di cui al vigente Regolamento CONI Agenti Sportivi;
- preso atto che in data 10 febbraio 2022 le competenti Autorità di Governo hanno approvato tale nuova disciplina;
- visto il Regolamento Agenti Sportivi CONI pubblicato in data 11 febbraio 2022, che ha introdotto la nuova disciplina in materia di agenti sportivi domiciliati;
- ritenuto necessario recepire nel vigente Regolamento FIGC Agenti Sportivi l'intervenuta modifica concernente gli obblighi derivanti dall'accordo di collaborazione professionale;
- ritenuto pertanto opportuno modificare l'art. 22, comma 3, del Regolamento FIGC Agenti Sportivi, di cui al C.U. n. 227/A del 26 aprile 2022

delibera

di modificare l'art. 22, comma 3, del Regolamento FIGC Agenti Sportivi, approvato con C.U. n. 227/A del 26 aprile 2022, secondo il testo allegato sub A).

AII. A)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Regolamento Agenti Sportivi

Art. 22 – Istituto della domiciliazione

1. La disciplina prevista nell'art. 21 del presente Regolamento, trova applicazione - previa elezione del domicilio presso un agente sportivo in possesso di titolo abilitativo a carattere permanente e regolarmente iscritto al Registro nazionale - per i soggetti residenti da almeno un anno in uno Stato diverso dall'Italia ed abilitati da almeno un anno ad operare quali agenti sportivi dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato ovvero da altra federazione sportiva nazionale associata alla Fédération Internationale de Football Association (FIFA), nel cui Registro risultino regolarmente iscritti e che abbiano ricevuto ed effettivamente eseguito almeno due mandati nel corso dell'ultimo anno.

2. Gli agenti sportivi domiciliati, ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco degli agenti sportivi domiciliati, devono comprovare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q), r) del presente Regolamento.

3. Il ricorso all'istituto della domiciliazione, determina:

a) l'obbligo di depositare in sede di domanda l'accordo di collaborazione professionale alla Commissione Federale Agenti Sportivi, unitamente al certificato storico di residenza, la documentazione probante l'iscrizione da almeno un anno nel Registro della federazione sportiva nazionale dello Stato di residenza, ovvero da altra federazione sportiva nazionale associata alla Fédération Internationale de Football Association (FIFA);

b) l'obbligo del domiciliatario di incassare i compensi derivanti dai contratti di mandato e, conseguentemente, corrispondere la quota parte dei compensi di spettanza all'agente sportivo domiciliato secondo i termini e le modalità riportate nell'accordo di collaborazione professionale. Rimane fermo l'obbligo del domiciliatario e dell'agente sportivo domiciliato, ognuno per quanto di ragione e nel rispetto dell'ordinamento nazionale di appartenenza, di curare tutti gli adempimenti di natura fiscale, compresi i relativi versamenti;

c) la responsabilità anche del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute dall'agente sportivo domiciliato;

d) l'obbligo in capo all'agente sportivo domiciliato e al domiciliatario di agire congiuntamente nell'ambito del mandato, fermo restando che quest'ultimo è tenuto ad operare secondo le istruzioni dell'agente sportivo domiciliato.

4. L'iscrizione dell'agente sportivo domiciliato, nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, lett. f), ha validità per l'anno solare e in corrispondenza a quella del domiciliatario nel Registro federale e per essa trova applicazione l'istituto del rinnovo.

5. Se l'attività di agente sportivo domiciliato è organizzata in forma societaria attraverso la costituzione di una società, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento, il legale rappresentante della stessa deve chiederne l'iscrizione nell'apposito elenco del Registro federale.

6. Il mandato stipulato da soggetto non iscritto nell'apposito elenco degli agenti sportivi domiciliati è nullo.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 285/A DEL 28 GIUGNO 2022)

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 134 del Codice di Giustizia Sportiva;

- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare la modifica all'art. 134 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

All A)

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 134

Composizione e competenza della Camera arbitrale per le vertenze economiche

1. La Camera arbitrale per le vertenze economiche è composta da trenta componenti, compresi il Presidente e il Vicepresidente, nominati dal Consiglio federale tra magistrati, anche a riposo, professori universitari in materie giuridiche, avvocati o esperti in materia giuridico-sportiva. La Camera arbitrale si avvale altresì di un Segretario, anch'esso nominato dal Consiglio federale.

2. La Camera arbitrale per le vertenze economiche ha competenza a giudicare:

a) sulle controversie di natura economica tra società professionistiche, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 26;

b) sulle controversie tra società professionistiche e tesserati professionisti che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale non soggette ad accordi collettivi, ove le norme dell'ordinamento statale non escludano la compromettibilità in arbitri;

c) sulle controversie relative alle pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quelle di appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare sportiva;

d) sulle controversie tra società professionistiche e tesserati con status di Giovane di Serie in addestramento tecnico relative all'indennità di addestramento tecnico e agli ulteriori diritti previsti dall'art. 33, secondo e terzo comma NOIF.

3. Le parti affiliate alla FIGC che, al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 30 dello Statuto e dal presente articolo, intendano devolvere alla Camera arbitrale la risoluzione delle eventuali controversie di natura economica che dovessero insorgere tra di esse, devono inserire nell'accordo tra le parti apposita clausola compromissoria con la quale devolvono la controversia alla cognizione della Camera arbitrale.

4. Le controversie sono decise da un collegio di tre arbitri scelti tra i componenti della Camera arbitrale in vigore al momento della domanda di arbitrato proposta dalla parte. Su accordo delle parti, la controversia può essere decisa da un arbitro unico quando, alternativamente:

a) le parti l'abbiano congiuntamente nominato;

b) le parti ne abbiano richiesto la nomina alla Camera arbitrale. In tali ipotesi l'arbitro unico dovrà essere comunque nominato, o dalle parti congiuntamente o dal Presidente in caso di mancato accordo, tra gli arbitri di cui al comma 1.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 286/A DEL 28 GIUGNO 2022)

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno introdurre nelle Norme Organizzative Interne FIGC il nuovo art. 16 ter;

- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di introdurre l'art. 16 ter delle N.O.I.F. come da testo allegato sub A) alla presente delibera.

AII. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 16 ter

Partecipazioni societarie nella Divisione Calcio Femminile

1. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente ed affine entro il quarto grado.

2. Qualora a seguito del passaggio di categoria si incorra nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato di competenza.

1. L'inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta la decadenza della affiliazione della società proveniente dalla categoria inferiore. Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all'art. 20 Bis delle N.O.I.F. se è interessata una società professionistica.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 294/A DEL 30 GIUGNO 2022)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 giugno 2022;

- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire, in deroga all'art. 72 NOIF per la stagione sportiva 2022/2023, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;

- preso atto, altresì, che la suddetta deroga per il Campionato Nazionale di Serie D e per il Campionato Nazionale di Serie C femminile, va integrata anche con la possibilità di personalizzare la maglia con il cognome del calciatore e della calciatrice che la indossa;

- ritenuto di poter accogliere l'istanza;

- visti gli artt. 72 delle NOIF e 27 dello Statuto

ha deliberato

di consentire, limitatamente alla stagione sportiva 2022/2023, in deroga all'art. 72 delle NOIF, ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;

di consentire, ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il cognome.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 295/A DEL 30 GIUGNO 2022)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 giugno 2022;

- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2022/2023, che le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;

- ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;

- viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;

- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva 2022/2023, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 301/A DEL 30 GIUGNO 2022)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 giugno 2022;

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dell'art. 53, comma 5, delle N.O.I.F.;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di modificare l'art. 53, comma 5, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 53

Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato

<i>Testo vigente</i>	<i>Nuovo testo proposto</i>
...omissis...	
5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.	5. La Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle Società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, per le quali l'esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza. E' fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis.
...omissis...	

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 302/A DEL 30 GIUGNO 2022)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 giugno 2022;
- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dell'art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di modificare l'art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato sub A).

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Testo vigente	Nuovo testo proposto
Art. 45 Il trasferimento	Art. 45 Il trasferimento
1. Il trasferimento dei calciatori/calciatrici può avvenire a titolo definitivo o a titolo temporaneo, nelle forme e con le modalità stabilite nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.	1. INVARIATO
2. Non è ammesso in alcun caso il trasferimento di calciatori/calciatrici a titolo di compartecipazione.	2. INVARIATO
3. Le società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di otto calciatori e più di otto calciatrici nella medesima stagione sportiva.	3. Le società possono tesserare nella medesima Stagione Sportiva, a titolo temporaneo, fino ad un massimo di otto calciatori e fino ad un massimo di otto calciatrici per l'attività di Calcio a 11, fino ad un massimo di cinque giocatori e fino ad un massimo di cinque giocatrici per l'attività di Calcio a 5.
4. Durante il corso dei Campionati non sono ammessi accordi preliminari di trasferimento fra società partecipanti allo stesso Campionato.	4. INVARIATO

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 303/A DEL 30 GIUGNO 2022)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 giugno 2022;
- viste le disposizioni emanate dalla FIFA con circolare n. 1800 del 22 giugno 2022;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 186/A del 10 marzo 2022;
- ravvisato opportuno agevolare il tesseramento dei minori provenienti dalla Ucraina anche per la stagione sportiva 2022/2023;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di consentire il tesseramento, nella stagione sportiva 2022/2023 con validità fino al 30 giugno 2023, in ambito dilettantistico e di Settore Giovanile e Scolastico, dei minori provenienti dalla Ucraina a causa della guerra e ivi residenti, previo accertamento della identità dei medesimi mediante le modalità prescritte dalla normativa statale.

Restano salve le disposizioni in materia di tutela sanitaria.

Il predetto tesseramento non farà maturare alcuna indennità o alcun premio previsto dalla normativa federale e FIFA.

Il tesseramento del minore avverrà a titolo gratuito.

(COMUNICATI UFFICIALI F.I.G.C.)

In allegato al presente si pubblicano i seguenti Comunicati Ufficiali F.I.G.C.:

[Comunicato Ufficiale n. 289 del 30 Giugno 2022](#)

[Comunicato Ufficiale n. 292 del 30 Giugno 2022](#)

[Comunicato Ufficiale n. 296 del 30 Giugno 2022](#)

[Comunicato Ufficiale n. 297 del 30 Giugno 2022](#)

[Comunicato Ufficiale n. 298 del 30 Giugno 2022](#)

COMUNICAZIONI L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 151 del 30.06.2022 del Comitato Regionale Puglia

(STRALCIO CIRCOLARE N. 37 DEL 23 GIUGNO 2022)

Oggetto: D.L. 21 Giugno 2022, n. 73- Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

Si allega al presente Comunicato Ufficiale la Circolare n. 37 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

(STRALCIO CIRCOLARE N. 38 DEL 24 GIUGNO 2022)

Oggetto: Dichiarazione aiuti di Stato – proroga al 30 Novembre 2022.

Si allega al presente Comunicato Ufficiale la Circolare n. 38 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

(STRALCIO CIRCOLARE N. 41 DEL 28 GIUGNO 2022)

Oggetto: Contributi a fondo perduto del Dipartimento per lo sport – non sono “Aiuti di Stato”.

Si allega al presente Comunicato Ufficiale la Circolare n. 41 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

(STRALCIO CIRCOLARE N. 43 DEL 28 GIUGNO 2022)

OGGETTO: doppio tesseramento per le attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschile e femminile

Si rammenta che, a far data dal 1° Luglio 2022, entrano in vigore le nuove norme di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, pubblicato dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 2 in pari data.

Con l'entrata in vigore delle suddette norme, si produrrà il doppio tesseramento dei calciatori e delle calciatrici per le distinte attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili.

A tale riguardo, si richiama l'attenzione sui contenuti della norma transitoria di cui al citato Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, segnatamente:

a) il doppio tesseramento in Società distinte, derivante dall'applicazione dell'art. 118 delle N.O.I.F., permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia attività;

b) il tesseramento per una medesima Società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto per le singole attività, su richiesta della Società, che dovrà essere presentata al competente ufficio tesseramento nazionale o territoriale della Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Luglio 2022.

Con riferimento al precedente punto a), si fa presente che ai soggetti ancora vincolati con la Società quiescente verrà avviata in automatico una nuova carriera nella disciplina sportiva originaria da cui avevano avviato la variazione di attività.

Con riferimento al precedente punto b), per i soggetti con tesseramento pluriennale si procederà d'ufficio ad assegnare i corretti identificativi sulla base delle attività svolte dalla Società con cui esiste un vincolo di tesseramento.

Per quelli a cui non sia possibile assegnare in modo univoco l'attività sportiva svolta si procederà d'ufficio ad avviare la doppia carriera con una nuova matricola e con relativo vincolo di tesseramento, ferma restando la richiamata scadenza del 31 Luglio 2022 entro la quale ogni Società dovrà definire i propri organici nell'ambito del Calcio a 11 e del Calcio a 5.

Le Società potranno procedere normalmente allo svincolo degli atleti/e per l'attività per cui non intendono utilizzarli.

Per i soggetti con vincolo annuale saranno le Società, all'atto del rinnovo del tesseramento o dell'avvio di un nuovo tesseramento, a stabilire di volta in volta per quale attività intendono effettuare il tesseramento.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA

Con l'inizio della stagione sportiva 2022/2023, la FIRMA ELETTRONICA necessaria alle operazioni effettuate dal portale LND, sarà disabilitata automaticamente dal 30 giugno e dovrà essere riabilitata a partire dal 1° luglio 2022 tramite l'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN per poter eseguire tutte le operazioni di tesseramento e iscrizioni ai campionati di competenza.

Per il ripristino della **firma elettronica** dei dirigenti già abilitati nella passata stagione si dovrà procedere come segue:

Confermare (*alla voce Organigramma - Gestione Organigramma – Stagione precedente*) i dirigenti

- Presidente (Obbligatorio) **con delega alla firma**
- Vice Presidente (Obbligatorio)
- Altri dirigenti (già precedentemente abilitati)

selezionando l'apposita opzione (firma) nella scheda del dirigente per il quale si intende richiedere la riattivazione del pin, una volta confermati i dati immessi nella scheda personale non sarà più possibile modificarli, pertanto si consiglia di prestare particolare attenzione nell'effettuare la sopraindicata operazione.

- Selezionare dalla sezione **“Firma Elettronica – Gestione Profili”** □ **“Riattivazione PIN”**
- Inserire il C.F. del dirigente in oggetto e confermare con il tasto **“Richiedi Riattivazione”**
Dopo tale operazione la firma elettronica risulterà abilitata.

IN CASO DI PRIMA ABILITAZIONE ALLA FIRMA ELETTRONICA DI DIRIGENTI:

Menù Firma Elettronica

- Richiedi Tac Per Abilitazione Nuovo Dirigente
- cliccare sul nominativo del dirigente
- cliccare sulla nuvoletta blu
- scegli file
- selezionare il file (delegati alla firma) precedentemente scansionato
- cliccare avvia
- attendere il caricamento 100%
- cliccare sulla nuvoletta blu
- scegli file
- selezionare il file (tessera sanitaria + documento riconoscimento)
- cliccare si avvia
- attendere il caricamento 100%
- selezionare i dirigenti e inserire codice fiscale pin ed effettuare la telefonata al numero che compare nella videata

RATIFICA RAPPRESENTANTE LEGALE

In attesa dell'apertura delle iscrizioni, e della possibilità di stampare e trasmettere l'organigramma completo per la relativa ratifica, procedere alla stampa e trasmissione del "Rappresentante Legale", condizione inderogabile per l'operatività del portale servizi FIGC.

Si rammenta che tutti gli altri dirigenti in organigramma potranno essere inseriti trasmettendo successivamente le variazioni con la prevista modalità - variazione organigramma - dall'area società.

TESSERAMENTO TECNICI ONLINE

Si ricorda che a partire dal 1° luglio 2021, il tesseramento di tutti i tecnici, sia del contesto professionistico sia dei dilettanti, viene espletato in modalità online.

A partire da questo momento, quindi, le società effettuano il tesseramento dei propri tecnici attraverso il Portale Servizi <https://portaleservizi.figc.it/Account/Login>, realizzato e messo a disposizione appositamente dalla FIGC.

Per eventuali problematiche legate al tesseramento sul portale, è possibile scrivere all'indirizzo e-mail supportotecnico@figc.it.

MODALITÀ PER CAMBIO DI PRESIDENTE (LEGALE RAPPRESENTANTE) ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE DELLA STAGIONE 2022/2023

Si rammenta che nel caso in cui una società effettui un cambio di presidente tra la fine della stagione sportiva 2021/2022 e l'inizio della nuova stagione 2022/2023, è obbligatorio inserire all'atto dell'iscrizione on-line il **verbale di assemblea** che attesti tale variazione. Il verbale deve essere timbrato e firmato dai presenti ed in particolare deve riportare sia la firma del presidente

Si ricorda che il cambio di presidente (legale rappresentante) deve essere effettuato anche all'Agenzia delle Entrate e comunicato **SEMPRE** al Registro CONI inoltrando alla mail registro@coni.it i seguenti documenti:

- l'organigramma 2022/2023 dove compare il nuovo presidente
- verbale di assemblea del cambio di presidente
- certificato di attribuzione dell'Agenzia delle Entrate con nominativo del nuovo presidente

dimissionario che del nuovo (nel caso in cui il presidente dimissionario non possa firmarlo, deve essere allegata una sua lettera di dimissioni debitamente firmata).

Tale documento andrà inserito nell'apposita cartella **“Copia Verbale Consiglio Direttivo-Assemblea Soci”** selezionabile nella sezione **“Riepilogo Costi” -> “Gestione Allegati”** (visibile solo dopo aver compilato l'iscrizione della prima squadra) **e firmato contestualmente all'inoltro dell'iscrizione. Il medesimo verbale si deve allegare anche tra i documenti dell'iscrizione, nella fattispecie in un unico pdf insieme all'organigramma.**

INSERIMENTO ATTO COSTITUTIVO E STATUTO NEI “DATI SOCIETARI” -> “REGISTRO CONI”

Tutte le società per poter risultare correttamente affiliate al CONI devono aver caricato nelle passate stagioni sportive il proprio Atto Costitutivo e/o Statuto nell'area riservata LND. Per verificare la corretta presenza di tali documenti, le società possono entrare nella propria area riservata **del portale CONI** e controllare che nella sezione “Documenti” appaiano i pdf Atto Costitutivo e/o Statuto correttamente caricati dall'organismo FIGC. Nel caso di nuove affiliate o di società che non abbiano mai provveduto al caricamento di tali documenti, si deve procedere con l'inserimento degli stessi nell'area riservata LND sezione “Dati Societari” selezionando “Registro CONI” e firmarli elettronicamente come da prassi.

Si ricorda inoltre che tutti i documenti da caricare in tale apposita sezione devono essere regolarmente registrati all'Agenzia delle Entrate (o con atto notarile) e quindi riportare il timbro con data di registrazione. Nel caso in cui l'affiliata non sia più in possesso dell'Atto Costitutivo, dovrà caricare solamente l'ultimo Statuto depositato.

Altra condizione necessaria per poter essere correttamente affiliati al CONI è la congruità tra Registro CONI e Organigramma LND riguardo al Legale Rappresentante e Vice Presidente della Società.

AFFILIAZIONE

Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni preliminari all'inoltro delle istanze:

- **DENOMINAZIONE SOCIALE**: verificare **PRELIMINARMENTE** con il **COMITATO REGIONALE PUGLIA** **che nello stesso Comune non svolgano attività altre Società aventi la stessa o simile denominazione sociale, tale da indurre in equivoco.**
- la tipologia* (cit. **SIGLA** es. “A.S.D.”) **deve PRECEDERE** la denominazione che deve **essere adeguata ai sensi dell'Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004)**

Inoltre si precisa che :

- **la sigla (tipologia sociale)** deve essere contenuta nelle **6 caselle**, comprese le punteggiature (es. “A.S.D.”= 6 caselle);
- **la denominazione** non può superare le **25 caselle**, compresi gli spazi fra le parole che lo compongono;
- **non possono essere ammesse** denominazioni con 25 lettere senza spazi

Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

“**SCUOLA CALCIO**”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che **deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti:**

“**NUOVA**”, qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con “NUOVA XXX”);

“**RINASCITA**” qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con “RINASCITA XXX”);

(p.e. denominazione già esistente “XXX” incompatibile con “RINASCITA XXX”).

(p.e. denominazione già esistente “XXX” incompatibile con “2009 XXX”)

Particolare esame per le denominazioni **GIOVANI XXX – GIOVANILE XXX – BOYS XXX – JUNIOR XXX** – per esistenza di altra Società con identica denominazione “XXX” che partecipano ai relativi campionati giovanili).

NON SONO AMMESSE denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;

NON SONO AMMESSE denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EFXXX,MFKXXX, BSEXXX, etc.)

Per ottenere l'affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio L. N. D. e/o al Settore Giovanile e Scolastico è necessario rimettere al Comitato Regionale Puglia la seguente documentazione disponibile on line <http://www.lndpuglia.it/index.php/servizi/modulistica-cr>:

1. Modulo domanda di affiliazione alla F.I.G.C. *n.b. il modulo è predisposto in PDF editabile*
2. Atto Costitutivo
3. Statuto Sociale
4. Elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo
5. Dichiarazione disponibilità campo di giuoco
6. Certificato di attribuzione dell'Agenzia delle Entrate riportante Codice Fiscale della società ed eventuale Partita IVA.
7. Ricevuta di pagamento tramite **bonifico bancario** (*) della Tassa di affiliazione

per le Società che svolgeranno le seguenti attività riconducibili alla Lega Nazionale Dilettanti:

- **Calcio a 11 maschile**
- **Calcio a 11 femminile**
- **Calcio a Cinque maschile**
- **Calcio a Cinque Femminile**

✚ **la tassa di affiliazione è pari a € 65,00** (euro SESSANTACINQUE)

per le Società che svolgeranno attività esclusivamente nel Settore Giovanile e scolastico

✚ **la tassa di affiliazione è pari a € 20,00** (euro VENTI)

(*) **bonifico bancario**

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**
CAUSALE: **affiliazione (indicare nome della Società)**

✚ Ogni singola domanda, comprensiva di tutti i documenti, dovrà essere scansionata e inviata in formato PDF alla seguente mail affiliazioniscoppe.puglia@lnd.it . **Si raccomanda di compilare tutti i documenti delle istanze al computer, debitamente controfirmati e recanti il timbro sociale.**

L'intero Comunicato Ufficiale di questa Delegazione Provinciale, è consultabile ed estraibile in copia dal seguente sito internet:

<http://www.Indpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari/comunicati-ufficiali-bari>

**PUBBLICATO IN BARI ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
IL 30 giugno 2022.**

IL SEGRETARIO
f.to Pierfrancesco DE NICOLÒ

IL DELEGATO PROVINCIALE
f.to Emanuele ZONNO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 289/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 giugno 2022;
- vista la proposta della Divisione Calcio Femminile;
- ritenuta la necessità di modificare l'art. 3, comma 3, del "Regolamento della Divisione Calcio Femminile";
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare l'art. 3, comma 3, del "Regolamento della Divisione Calcio Femminile", secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

Art. 3 - L'Assemblea

...omissis...

3. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di società che rappresentino i quattro quinti (4/5) dei voti e, in seconda convocazione, con la presenza delle società che rappresentino la maggioranza dei voti.

Ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, il voto delle società di Serie A vale **1,6**, il voto delle società di Serie B vale 1.

...omissis...

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 292/A

ATTIVITA' AGONISTICA UFFICIALE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Il Consiglio Federale, nella riunione del 28 giugno 2022, viste le proposte in ordine allo sviluppo temporale dei Campionati Nazionali, avanzate dalle Leghe di competenza, ha approvato le date fissandole come segue:

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

SERIE A TIM

inizio	14 agosto 2022	
termine	4 giugno 2023	
soste	25 settembre 2022 14 novembre 2022 18 dicembre 2022 25 dicembre 2022 1° gennaio 2023 26 marzo 2023	inizio periodo di sosta per disputa FIFA WORLD CUP fine periodo di sosta per disputa FIFA World Cup
turni infrasettimanali	31 agosto 2022 9 novembre 2022 4 gennaio 2023 3 maggio 2023	

TIM CUP

finale 24 maggio 2023

SUPERCOPPA TIM

da definire

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

<u>SERIE B</u>	inizio	13 agosto 2022
	termine	19 maggio 2023
	Soste	24 - 25 settembre 2022 19 - 20 novembre 2022 25 - 26 marzo 2023
Sosta invernale	dal 27 dicembre 2022 al 13 gennaio 2023	

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

<u>CAMPIONATO SERIE C</u>	inizio	28 agosto 2022
	termine	23 aprile 2023
	soste	25 dicembre 2022 1° gennaio 2023
turno festività natalizie	23 dicembre	2022

<u>COPPA ITALIA LEGA PRO</u>	inizio	21 agosto 2022
-------------------------------------	--------	----------------

DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

<u>CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE</u>	inizio	27 agosto 2022
	termine	28 maggio 2023

<u>CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B FEMMINILE</u>	inizio	18 settembre 2022
	termine	28 maggio 2023

<u>CAMPIONATO PRIMAVERA 1 FEMMINILE</u>	inizio	18 settembre 2022
--	--------	-------------------

CAMPIONATO PRIMAVERA 2
FEMMINILE

inizio 18 settembre 2022

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D

inizio 4 settembre 2022
termine maggio 2023

CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALE

inizio 17 settembre 2022
termine aprile 2023

CAMPIONATO NAZIONALE
SERIE C FEMMINILE

inizio 11 settembre 2022
termine maggio 2023

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO
A CINQUE SERIE A

inizio 24 settembre 2022
termine maggio 2023

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO
A CINQUE SERIE A2

inizio 24 settembre 2022
termine aprile 2023

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO
A CINQUE SERIE B

inizio 24 settembre 2022
termine aprile 2023

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE
FEMMINILE SERIE A

inizio 18 settembre 2022
termine maggio 2023

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE
FEMMINILE SERIE A2

inizio 9 ottobre 2022
termine aprile 2023

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 296/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 giugno 2022;
- ravvisata l'opportunità di riavviare, nella stagione sportiva 2022/2023, il progetto che permette alle società di Serie A di partecipare al Campionato Serie C con Seconde squadre, formate da giovani calciatori, al fine di favorirne la crescita ed in un'ottica di promozione del calcio giovanile;
- visto il Comunicato Ufficiale n° 259/A del 19 maggio 2022;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

i seguenti principi fondamentali che regolano la partecipazione delle Seconde Squadre delle Società di Serie A al Campionato Serie C 2022/2023.

I. PASSAGGI DI CATEGORIA

La Seconda squadra potrà al termine del Campionato Serie C 2022/2023 essere promossa al Campionato di Serie B, ma non potrà mai partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, né ad un Campionato superiore.

Qualora al termine del Campionato di competenza, si verifichi un'ipotesi di compresenza della prima e della seconda squadra nella medesima categoria, la seconda squadra dovrà partecipare al campionato professionistico della categoria inferiore.

In caso di retrocessione della Seconda squadra al Campionato Nazionale di Serie D, la stessa non potrà iscriversi al Campionato Dilettantistico e potrà chiedere di essere ammessa al Campionato di Serie C 2023/2024 soltanto in caso di vacanza di organico nel medesimo Campionato, secondo le procedure che verranno all'uopo fissate.

II. CALCIATORI SECONDA SQUADRA

La seconda squadra potrà inserire nella distinta di gara fino a 23 calciatori. Nella distinta di gara potranno essere inseriti soltanto 4 calciatori nati prima del 1° gennaio 2000; tutti gli altri calciatori della distinta di gara dovranno essere nati dopo il 31 dicembre 1999.

Nella distinta di gara, nel rispetto dei limiti numerici e di età sopra individuati, potranno essere inseriti fino ad un massimo di 7 calciatori che siano stati tesserati in una società di calcio affiliata alla FIGC per meno di sette stagioni sportive. Tutti gli altri calciatori della distinta di gara dovranno essere stati tesserati in una società di calcio affiliata alla FIGC per almeno sette stagioni sportive.

I calciatori inseriti nella distinta di gara non dovranno essere presenti nell'elenco dei 25 calciatori per il Campionato di Serie A, né dovranno aver disputato più di 50 gare nel Campionato di Serie A.

Nel rispetto di quanto previsto nei capoversi precedenti, saranno sempre consentiti i passaggi fra la prima e la seconda squadra. Potranno essere utilizzati nelle eventuali gare di Play-Off o Play-Out solamente quei calciatori che non abbiano raggiunto nel corso della stagione le 25 presenze con almeno 30 minuti giocati per ciascuna presenza, nel campionato disputato dalla prima squadra.

La violazione di qualsiasi disposizione di cui ai capoversi precedenti, comporterà a carico della seconda squadra la perdita della gara con il punteggio di 0-3. La presente disposizione integra ad ogni effetto le prescrizioni disciplinari del Codice di Giustizia Sportiva.

In caso di squalifica, il calciatore sarà inutilizzabile tanto nella prima quanto nella seconda squadra. Il calciatore dovrà scontarla nella squadra in cui militava quando è avvenuta la infrazione che ha determinato la sanzione e, fino a quando la squalifica non è scontata, il calciatore è inutilizzabile anche nell'altra squadra.

III. RAPPORTI TRA SOCIETA DI SERIE A E LEGA PROFESSIONISTICA DI CATEGORIA INFERIORE

La società di Serie A che partecipa con la Seconda squadra ad un Campionato professionistico di categoria inferiore non acquisisce diritti economici, né il diritto di voto, pur essendo rappresentata, nell'ambito di detta categoria.

La seconda squadre della società di Serie A non potrà partecipare alla Coppa Italia Serie A, mentre parteciperà alla Coppa Italia Serie C.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 297/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 giugno 2022;
- vista la decisione assunta dal Consiglio Federale del 18 maggio 2022, con cui si è stabilito che, per l'integrazione dell'organico del Campionato Serie C 2022/2023, si procederà con il seguente ordine: una Seconda Squadra di Serie A, una società retrocessa dalla Serie C e una società che abbia disputato il Campionato Nazionale Serie D;
- ravvisata la necessità di stabilire i criteri per la determinazione della graduatoria delle eventuali Seconde squadre interessate alla integrazione dell'organico di Serie C 2022/2023;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di fissare i criteri e le procedure di cui all'allegato A), per la determinazione della graduatoria delle eventuali Seconde squadre che si candidassero alla integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2022/2023.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CRITERI E PROCEDURE, PER LE SECONDE SQUADRE DELLE SOCIETÀ DI SERIE A, AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DELL'ORGANICO DEL CAMPIONATO SERIE C 2022/2023

In caso di vacanza di organico del Campionato Serie C 2022/2023, determinatasi all'esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali per l'ammissione al relativo campionato o determinatasi a seguito di provvedimento di revoca o di decadenza dalla affiliazione, l'integrazione dell'organico con le Seconde Squadre delle Società di Serie A avverrà, con apposita delibera della F.I.G.C., secondo i criteri e le procedure di seguito trascritte.

A) Giovani calciatori convocati nelle Nazionali Italiane dalla Under 21 alla Under 15 (valore 40%)

Per le Seconde squadre di Società partecipanti al Campionato di Serie A 2022/2023, ai fini dell'integrazione dell'organico del Campionato Serie C 2022/2023, sarà formata una graduatoria tenendo conto delle convocazioni per gare internazionali, nelle stagioni sportive, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 di loro calciatori Under 21 nella Nazionale Italiana A e di loro calciatori nelle Nazionali Italiane dalla Under 21 alla Under 15. Saranno presi in considerazione soltanto i calciatori tesserati a titolo definitivo per la società, al momento della convocazione.

Per la formazione della graduatoria, si assegneranno i seguenti valori:

- 3 per ciascuna convocazione di calciatori Under 21 nella Nazionale A;
- 2 per ciascuna convocazione di calciatori nella Nazionale Under 21;
- 1 per ciascuna convocazione di calciatori dalla Nazionale Under 20 alla Nazionale Under 15.

Saranno assegnati 20 punti alla società che, attraverso il predetto criterio, raggiungerà il maggiore punteggio e via via sarà assegnato un punteggio decrescente, fino alla attribuzione di un solo punto alla società che avrà conseguito il minore punteggio.

In caso di parità, prevarrà la società che avrà conseguito il miglior punteggio per le convocazioni di calciatori Under 21 nella Nazionale A, in caso di ulteriore parità, la società con il miglior punteggio per le convocazioni di calciatori nella Nazionale Under 21, in caso di ulteriore parità, la società con il miglior punteggio per le convocazioni di calciatori nella Nazionale Under 20; in caso di ulteriore parità, la società con il miglior punteggio per le convocazioni di calciatori nella Nazionale Under 19; in caso di ulteriore parità, la società con il miglior punteggio per le convocazioni di calciatori nella Nazionale Under 18; in caso di ulteriore parità, la società con il miglior punteggio per le convocazioni di calciatori nella Nazionale Under 17; in caso di ulteriore parità, la società con il miglior punteggio per le convocazioni di calciatori nella Nazionale Under 16; in caso di ulteriore parità, la società con il miglior punteggio per le convocazioni di calciatori nella Nazionale Under 15. Qualora permanga ancora una situazione di parità, si procederà a sorteggio.

B) Classifica finale dell'ultimo Campionato (valore 30%)

Per le Seconde squadre di Società di Serie A, ai fini dell'integrazione dell'organico del Campionato Serie C 2022/2023, sarà formata una graduatoria così formulata:

- società classificate 1° nel Campionato di Serie A (2021/2022)

20 punti

- società classificate 2° nel Campionato di Serie A (2021/2022)

19 punti

- società classificate 3° nel Campionato di Serie A (2021/2022)

18 punti

- società classificate 4° nel Campionato di Serie A (2021/2022)

17 punti

- società classificate 5° nel Campionato di Serie A (2021/2022)

16 punti

- società classificate 6° nel Campionato di Serie A (2021/2022)

15 punti

- società classificate 7° nel Campionato di Serie A (2021/2022)

14 punti

- società classificate 8° nel Campionato di Serie A (2021/2022)

13 punti

- società classificate 9° nel Campionato di Serie A (2021/2022)

12 punti

- società classificate 10° nel Campionato di Serie A (2021/2022)

11 punti

- società classificate 11° nel Campionato di Serie A (2021/2022)

10 punti

- società classificate 12° nel Campionato di Serie A (2021/2022)

9 punti

- società classificate 13° nel Campionato di Serie A (2021/2022)

8 punti

- società classificate 14° nel Campionato di Serie A (2021/2022)

7 punti

- società classificate 15° nel Campionato di Serie A (2021/2022)

6 punti

- società classificate 16° nel Campionato di Serie A (2021/2022)

5 punti

- società classificate 17° nel Campionato di Serie A (2021/2022)

4 punti

- società classificatasi 1° nel Campionato di Serie B (2021/2022)

3 punti

- società classificatasi 2° nel Campionato di Serie B (2021/2022)

2 punti

- società vincente la finale dei play-off del Campionato di Serie B (2021/2022)

1 punto

C) Numero medio degli spettatori allo stadio nelle stagioni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2021-2022 (valore 30%)

Il numero medio degli spettatori allo stadio, va riferito alle gare interne di regular season disputate **nelle stagioni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2021/2022** ed è ottenuto dividendo il totale degli spettatori (paganti e abbonati) risultante dai dati forniti dalla SIAE per il numero totale di incontri di regular season disputati dalla società nel periodo suddetto.

Alle società verrà attribuito un punteggio crescente di una unità per società, con valore più basso (1) assegnato alla società il cui numero medio degli spettatori risulti essere più basso, fino ad attribuire il maggior punteggio alla società il cui numero medio degli spettatori risulti più elevato.

In caso di parità, tra due o più società, per numero medio degli spettatori, prevarrà la società che nell'ultima stagione sportiva abbia il numero medio degli spettatori più elevato; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

Formazione della classifica

Si terrà conto del quoziente ottenuto con arrotondamento aritmetico alla prima cifra decimale.

Al criterio di cui alla lettera A) verrà attribuito un valore pari al 40%;

Al criterio di cui alla lettera B) verrà attribuito un valore pari al 30%;

Al criterio di cui alla lettera C) verrà attribuito un valore pari al 30%.

Pertanto la classifica finale si otterrà utilizzando la seguente formula:

$\text{punteggio convocazioni Nazionali} \times 0,4 + \text{punteggio classifica finale} \times 0,30 + \text{punteggio numero medio spettatori} \times 0,30.$

In caso di parità di punteggio nella classifica finale, prevarrà la società meglio classificata secondo il criterio di cui alla lettera B).

Le società di Serie A, per integrare l'organico del Campionato Serie C 2022/2023 con le loro Seconde squadre, dovranno versare un contributo straordinario alla Lega Italiana Calcio Professionistico di euro 1.200.000,00.

Con successivo Comunicato Ufficiale saranno stabiliti i termini e le procedure per richiedere l'integrazione con le Seconde Squadre dell'organico del Campionato Serie C 2022/2023.

Le domande di integrazione dell'organico del Campionato Serie C 2022/2023 con le Seconde saranno decise dal Consiglio Federale.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che respinga la domanda di riammissione, sarà consentito ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle competizioni professionistiche - da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito Regolamento, emanato dal CONI, con deliberazione n. 1667 del Consiglio Nazionale del 2 luglio 2020 e pubblicato sul sito del CONI.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 298/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 giugno 2022;
- ravvisata la necessità di stabilire, ai fini della eventuale integrazione dell'organico del Campionato Serie C 2022/2023 con le Seconde Squadre prevista dal Comunicato Ufficiale n. 297/A del 29 giugno 2022, gli adempimenti ed il termine perentorio per la loro effettuazione da parte delle Società di Serie A;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

le società di Serie A che abbiano interesse a candidarsi per l'eventuale integrazione dell'organico di Serie C 2022/2023 con le loro Seconde Squadre, dovranno presentare, **entro il termine perentorio del 19 luglio 2022**, apposita domanda alla FIGC ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico, corredata dalla documentazione di seguito indicata.

La domanda alla FIGC deve essere corredata:

- dalla documentazione di cui al Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, relativa all'impianto sportivo;
- dalla documentazione attestante l'impegno a dotarsi:
 - **entro il 2 agosto 2022**, per la seconda squadra, delle figure previste dal Titolo III), punto 2) lett. a1), a2), a3), b), c), d), e1), e2), f) e g) del Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, secondo le modalità ivi stabilite. Il mancato rispetto del termine del 2 agosto 2022, comporterà l'applicazione delle medesime sanzioni previste per le società di Serie C dal suddetto Comunicato Ufficiale;
 - **entro il 15 settembre 2022**, per la seconda squadra, delle figure previste dal Titolo III), punto 2) lett. q) del Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, secondo le modalità ivi stabilite. Il mancato rispetto del termine del 15 settembre 2022, comporterà l'applicazione delle medesime sanzioni previste per le società di Serie C dal suddetto Comunicato Ufficiale.

La domanda alla Lega Italiana Calcio Professionistico deve essere corredata:

- dalla domanda di ammissione al Campionato Serie C 2022/2023 contenente l'impegno a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC;
- dal versamento in favore della Lega Italiana Calcio Professionistico un contributo straordinario di euro 1.200.000,00, che verrà richiesto per ogni anno di iscrizione. La certificazione della Lega Italiana Calcio Professionistico del versamento del contributo straordinario deve pervenire alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 22 luglio 2022.

Il parere e la certificazione di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico previsti dal Titolo II) Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, devono pervenire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi entro il termine del 22 luglio 2022.

L'ammissione della seconda squadra al Campionato Serie C 2022/2023 sarà altresì condizionata alla ammissione della società al Campionato di Serie A 2022/2023.

Le decisioni in merito alle domande di integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2022/2023 con le Seconde squadre saranno assunte dal Consiglio Federale.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che respinga la domanda di integrazione dell'organico, è consentito ricorso alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, ai sensi del relativo Regolamento approvato con deliberazione n. 1667 del 2 luglio 2020 del Consiglio Nazionale del CONI.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



**A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 37

Oggetto: D. L. 21 giugno 2022, n. 73 – Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 24-2022 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 24 -2022

Oggetto: D. L. 21 giugno 2022, n. 73 – Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali -

Nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, è stato pubblicato il D.L. n. 73 del 21 giugno 2022, recante semplificazioni in particolare, tra l'altro, nel rapporto tra Fisco e contribuente in materia di imposte dirette e indirette.

Si riportano, di seguito, alcune delle disposizioni che più possono interessare le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche destinatarie della presente Circolare.

Art. 2 – Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta

E' aggiunto all'art. 37 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, il comma 2-bis che prevede che i sostituti d'imposta che erogano i redditi di lavoro dipendente e assimilati al lavoro dipendente e che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare la propria assistenza fiscale, devono provvedere a:

- a)-controllare la regolarità formale della dichiarazione – Mod. 730 – presentata dal sostituto anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti d'imposta;
- b)-consegnare al sostituto, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
- c)-trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF entro il 15 giugno di ogni anno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio, entro il 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno, entro il 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio, entro il 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto ed entro il 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre;
- d)-comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro i termini previsti dalla lett. c), il risultato finale delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione;
- e)-conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'IRPEF fino a 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

Le disposizioni sopra riportate si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto.

Art. 3 – Modifiche al calendario fiscale

Comma 1 – Viene posticipata dal 16 al 30 settembre la scadenza della presentazione della comunicazione dei dati della liquidazione periodica relativa al secondo trimestre dell'anno.

Comma 2 – Gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie possono essere trasmessi, anziché entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.

Commi 4 e 5 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – Se l'importo del primo trimestre non supera, anziché 250,00 euro, 5.000,00 euro, il versamento potrà essere eseguito entro il 30 settembre. La disposizione si applica alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Art. 5 – Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi

I rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle Entrate spettanti al defunto, risultanti da regolare dichiarazione di successione, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, direttamente dall’Agenzia delle Entrate ai singoli eredi. L’erede che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l’importo erogato all’Agenzia delle Entrate.

Art. 6 – Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata

Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. Ne consegue che non dovranno più essere conservati documenti relativi alle spese sanitarie. In caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

Art. 9 – Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell’addizionale IRES di cui all’art. 3 della Legge 6 febbraio 2009, n. 7.

Comma 1 - Con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, è abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica che prevedeva che le società ed enti di comodo, che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d’imposta consecutivi, fossero considerati non operativi a decorrere dal successivo sesto periodo d’imposta.

Comma 2 – A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è soppresso l’art. 3 della Legge 6 febbraio 2009, n. 7, che stabiliva l’obbligo, per alcuni soggetti, operanti nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con capitalizzazione di 20 miliardi di euro, del versamento di un addizionale all’IRES pari al 4% dell’utile prima delle imposte.

Art. 10 – Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP

Sono apportate modifiche all’art. 11 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di deduzioni per la dichiarazione IRAP prodotta dalle imprese.

A partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo determinato; è poi prevista una deduzione, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del contratto precedente.

Art. 12 – Modifica della disciplina in materia di esterometro

I soggetti tenuti alla presentazione dell’esterometro (comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato) non dovranno più comunicare i dati per le singole operazioni di importo inferiore a 5 mila euro.

Art. 16 – Semplificazioni del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori-

Gli intermediari bancari e finanziari e altri operatori finanziari, che effettuano operazioni di trasferimento di denaro verso l’estero, sono tenuti a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate per operazioni di importo pari o superiori a 5 mila euro.

Art. 18 – Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati-

L’esenzione dall’IVA, prevista dall’art. 10, primo comma, n. 18), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura

resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate; inoltre, alla Tabella A, Parte Terza del medesimo DPR n. 633, il n. 120) viene modificato comprendendo anche le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate, tra quelle assoggettate all'aliquota del 10%.

Art. 20 – Adeguamento delle aliquote dell'addizionale IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF-

E' differito al 31 luglio 2022 il termine per l'adeguamento delle addizionali comunali IRPEF ai nuovi scaglioni di reddito.

Art. 35 – Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale Aiuti e proroga della presentazione della dichiarazione IMU anno d'imposta 2021-

E' prorogato al 31 dicembre 2023 il termine della trasmissione dei dati degli aiuti di Stato al Registro Nazionale (RNA). Detta proroga comporta, certamente, anche lo slittamento del termine previsto per il 30 giugno 2022 per l'autodichiarazione degli aiuti di stato COVID-19, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha predisposto il Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per le misure di aiuto a sostegno dell'economia.

Il nuovo termine, che si presume dovrebbe essere fissato al **31 ottobre 2022**, dovrà essere stabilito dall'Agenzia delle Entrate.

Con il comma 4 il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria - **IMU** -, relativa all'anno d'imposta 2021, è differito dal 30 giugno al **31 dicembre 2022**.

Art. 38 – Sostegno alle famiglie con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico –

Sono riscritte le regole in materia di assegno unico con particolari novità per le famiglie con figli disabili a carico, sia minorenni che maggiorenni.

Per i nuclei familiari con ISEE fino a 25 mila euro, è prevista una maggiorazione di 120,00 euro per l'anno 2022, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità.

Art. 40 – Disposizioni in materia di termini di procedimento di prenotazione degli incentivi auto-

I giorni a disposizione per confermare la prenotazione di auto e per la comunicazione degli estremi dell'acquisto di auto non inquinanti con conseguente fruizione degli incentivi auto 2022, sono allungati da 180 a 270.

Infine, con gli articoli da 42 a 45 sono stabilite misure per la semplificazione delle procedure del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'art. 30-bis, comma 8, del DPR 31 agosto 1999, n., n. 394.



**A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 38

Oggetto: Dichiarazione Aiuti di Stato – proroga al 30 novembre 2022 –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 25-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 25 – 2022

Oggetto: Dichiarazione Aiuti di Stato – proroga al 30 novembre 2022 –

Come anticipato con la precedente Circolare della Lega Nazionale Dilettanti, n. 37 del 23 giugno 2022, con tempestivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 23822/2022 del 22 giugno 2022, è stato prorogato al **30 novembre 2022** il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate dell’autodichiarazione degli aiuti COVID-19, ricevuti per gli anni 2020 e 2022.

L’autodichiarazione deve attestare che l’importo complessivo dei sostegni fruiti, ricevuti dallo Stato, non superi i massimali previsti dalla Comunità Europea.

La proroga al 30 novembre 2022, è conseguente a quanto previsto dall’art. 35 del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022 con il quale sono prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

La proroga concede ai beneficiari dei predetti aiuti un più ampio lasso di tempo per compilare correttamente l’autodichiarazione e procedere all’invio della stessa.



**A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 41

Oggetto: Contributi a fondo perduto del Dipartimento per lo Sport – Non sono “Aiuti di Stato”

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 26-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 26 – 2022

Oggetto: Contributi a fondo perduto del Dipartimento per lo Sport – Non sono “Aiuti di Stato”

Si ritiene utile portare a conoscenza delle Società della Lega Nazionale Dilettanti il contenuto della Risposta n. 1267, pubblicata sul “Sole 24 Ore” di lunedì 27 giugno 2022 – Rubrica “L’esperto risponde” – concernente gli eventuali obblighi dichiarativi, ai fini delle imposte sui redditi, dei contributi erogati a fondo perduto dal Dipartimento per lo Sport.

Le domande poste da una Associazione Sportiva Dilettantistica, premesso che è stato percepito un contributo a fondo perduto in misura forfettaria – **non per i canoni di locazione** – a cura del Dipartimento per lo Sport – 3.800,00 euro in misura automatica – a norma dell’articolo 3 del D. L. 137/2020 – sono le seguenti:

- 1 – se detti contributi devono essere indicati tra gli “Aiuti di Stato” nel modello auto dichiarativo;
 - 2 – se i contributi stessi devono essere dichiarati nel quadro “RS 401” della dichiarazione dei redditi
- Questa la risposta fornita dall’esperto.

La risposta a entrambi i quesiti è negativa.

La dichiarazione sostitutiva degli Aiuti di Stato deve essere presentata da tutti gli operatori beneficiari degli aiuti elencati nell’articolo 1, comma 13, del DL 41/2021. In questa elencazione non sono comprese le agevolazioni indicate nel quesito, vale a dire le indennità erogate a cura del Dipartimento per lo Sport. Inoltre, le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi precisano che vanno indicate nel quadro RS – Aiuti di Stato – solamente gli aiuti di natura fiscale e che non siano subordinati ad un procedimento di concessione o autorizzazione (cosiddetti aiuti automatici o semi automatici). Pertanto, vanno esclusi dall’obbligo dichiarativo, oltre agli aiuti subordinati a un procedimento di concessione o autorizzazione (cosiddetti aiuti non automatici, per i quali l’obbligo di iscrizione nel Registro Nazionale è assolto dallo stesso ente che concede l’aiuto), anche agli aiuti che si risolvono in benefici non di carattere fiscale. Si ritiene che le indennità indicate nel quesito non abbiano carattere fiscale e, pertanto, non debbano essere indicate come Aiuto di Stato nella dichiarazione dei redditi.